

**Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica del Kazakistan relativo ai trasporti
internazionali su strada di persone e merci**

Concluso il 20 gennaio 2003

Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 novembre 2003

(Stato 10 febbraio 2004)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Kazakistan

in seguito le «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi, nonché in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente.

² Il presente Accordo non incide né sui diritti né sugli obblighi derivanti da altri accordi di cui i due Stati sono parte.

Art. 2 Definizioni

¹ Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Svizzera sia nel Kazakistan, ha il diritto di effettuare trasporti stradali di persone o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

² Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica nonché, eventualmente, il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di

- a) oltre nove persone sedute, conducente compreso,
- b) merci;

³ Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti, rilasciata dall'autorità competente di una Parte contraente e che conferisce ai veicoli immatri-

RU 2004 801

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

colati nell'altra Parte contraente il diritto di entrare e di transitare nel territorio della Parte contraente che l'ha rilasciata.

Art. 3 Trasporti di persone

¹ I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall'autorizzazione:

- a) trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto un viaggio i cui punti di partenza e d'arrivo sono situati nel Paese d'immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuiti a porte chiuse); o
- b) trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel Paese d'immatricolazione del veicolo a un luogo situato nell'altra Parte contraente quando il veicolo lascia a vuoto questo territorio; o
- c) trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nell'altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d'immatricolazione del veicolo a condizione che il servizio sia preceduto da uno spostamento a vuoto nell'andata e che i viaggiatori
 - siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico; o
 - siano stati condotti precedentemente dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b) nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati fuori da questo Paese; o
 - siano stati invitati a recarsi nell'altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell'invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio;
- d) viaggi in transito attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

² I trasporti di persone che soddisfano le condizioni seguenti sono esenti dall'autorizzazione:

- i servizi pendolari con alloggio durante il transito, o a destinazione del territorio dell'altra Parte contraente; e
- gli spostamenti a vuoto dei veicoli effettuati in rapporto con i servizi pendolari.

³ I trasporti di cui ai capoversi 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo.

⁴ I trasporti diversi da quelli di cui ai capoversi 1 e 2 sono sottoposti ad autorizzazione, secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.

Art. 4 Trasporto di merci

¹ Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, per mezzo di un'autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell'altra Parte contraente, per trasportare merci:

- a) tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell'altra Parte contraente; o
- b) alla partenza dal territorio dell'altra Parte contraente verso un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell'altra Parte contraente; o
- c) in transito attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

² Le eccezioni all'obbligo di autorizzazione sono previste nel protocollo al presente Accordo menzionato nell'articolo 9.

³ Nel caso in cui il peso o le dimensioni del veicolo carico o vuoto eccedano i limiti massimi autorizzati nel territorio dell'altra Parte contraente, il trasportatore deve ottenere un'autorizzazione speciale dalle autorità competenti di quest'ultima.

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le leggi e i regolamenti che saranno applicati in modo non discriminante.

Art. 6 Divieto di eseguire trasporti interni

I trasporti in cabotaggio eseguiti nel territorio di una Parte contraente da veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente non sono autorizzati. La Commissione mista menzionata nell'articolo 10 può introdurre deroghe a tale divieto.

Art. 7 Infrazioni

¹ Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

² I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell'altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti in rapporto con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere l'oggetto delle misure seguenti che devono essere prese dalle autorità del Paese d'immatricolazione del veicolo:

- a) avvertimento;
- b) revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui l'infrazione è stata commessa.

³ L'autorità che prende una misura siffatta ne informa l'autorità competente dell'altra Parte contraente.

⁴ Sono fatte salve le sanzioni che possono essere applicate in virtù della legislazione nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale siffatte infrazioni sono state commesse.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell'applicazione del presente Accordo. Tali autorità corrispondono direttamente.

Le Parti contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l'eventuale modifica delle denominazioni o delle funzioni delle autorità competenti.

Art. 9 Modalità d'applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo compilato contemporaneamente allo stesso e che ne fa parte integrante.

Art. 10 Commissione mista

¹ Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata, composta di rappresentanti delle autorità competenti, per trattare le questioni derivanti dall'applicazione del presente Accordo. Le autorità competenti di una Parte contraente possono chiedere la convocazione della Commissione mista, la quale si riunisce alternativamente sul territorio di ogni Parte contraente.

² La Commissione è segnatamente competente per modificare o completare il Protocollo menzionato nell'articolo 9.

Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato in quanto lo stesso è legato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale².

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

¹ Ogni Parte contraente notifica all'altra il compimento di tutte le procedure necessarie secondo la legge per mettere in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

² L'Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile mediante un preavviso scritto di almeno sei mesi.

³ Il presente Accordo può essere modificato o completato con il reciproco consenso delle Parti; tali modifiche costituiscono i protocolli aggiuntivi al presente Accordo e ne fanno parte integrante.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 20 gennaio 2003, in due originali in lingua francese, kazaka e russa, tutti i testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Pascal Couchepin

Per il
Governo della Repubblica del Kazakistan:
Kassymzhomart Tokaev

